

Il Consiglio di Stato

richiamati, sul piano legislativo:

- l'art. 40 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano, del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101), secondo cui le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone e possono in particolare:
 - vietare o limitare manifestazioni;
 - chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio;
 - vietare o limitare l'accesso a determinati edifici o aree e l'uscita dagli stessi, nonché talune attività in luoghi determinati;
- l'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare, del 19 giugno 2020 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RS 818.101.26), con le revisioni decise dal Consiglio federale il 18 ottobre 2020;
- l'art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare in base al quale se il numero di persone che devono essere identificate e informate conformemente all'art. 33 LEp aumenta al punto che questo provvedimento non è praticabile, il Cantone può, per un periodo limitato, prevedere una limitazione del numero di ospiti, visitatori nelle strutture o partecipanti alle manifestazioni al di là delle prescrizioni dell'ordinanza;
- l'art. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare che sancisce il principio per cui, per quanto l'ordinanza stessa non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze;

ricordate altresì le risoluzioni governative n. 3565 del 3 luglio 2020, n. 3845 del 15 luglio 2020, n. 3873 del 6 agosto 2020, n. 4057 del 19 agosto 2020, n. 4421 del 2 settembre 2020, n. 4649 del 16 settembre, n. 4891 del 1° ottobre 2020, n. 5200 dell'8 ottobre 2020, n. 5354 del 16 ottobre 2020 e n. 5355 del 19 ottobre 2020;

rilevato che sul piano nazionale si assiste al raddoppio dei casi ogni 4-6 giorni, che il tasso di test positivi è attorno al 20% e che la Task force scientifica del Consiglio federale ha previsto, in assenza di provvedimenti, il sovraccarico dei posti di cure intense entro al massimo tre settimane;

osservato che anche in Ticino, più risparmiato dalla ripresa dei contagi rispetto alla maggioranza dei Cantoni fino a inizio ottobre, l'evoluzione è ora assai preoccupante, considerato che da quel momento i casi positivi sono passati da meno di una decina a circa 250 al giorno e i pazienti ospedalizzati da 1 o 2 a 65, con modelli provvisori che prospettano una crescita fino ad una cinquantina di ricoveri giornalieri nel giro di una decina di giorni;

5529

aggiunto che il Consiglio federale potrebbe adottare nuovi provvedimenti nel corso di questa settimana ma che, come rimarcato dalla Task force scientifica, di fronte a questa evoluzione, occorre intervenire con ulteriori misure il più rapidamente possibile perché ogni giorno conta;

ritenuto pertanto opportuno introdurre con effetto immediato provvedimenti aggiuntivi e complementari a quelli previsti dall'Ordinanza COVID-19 situazione particolare;

riservata nuovamente la possibilità di adottare con rapidità ulteriori misure adeguate e proporzionate in caso di evoluzione della situazione epidemiologica;

sentito il Medico cantonale;

r i s o l v e :

1. È stabilita e confermata la chiusura di locali notturni, discoteche, piano bar, sale da ballo, club e locali erotici.
2. Nelle strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni con servizio di cibi e bevande:
 - gli ospiti sono tenuti a sedersi;
 - al singolo tavolo possono prendere posto al massimo 4 persone (ad eccezione dei genitori con figli);
 - i tavoli devono essere disposti in modo da garantire il distanziamento di 1.5 m tra i diversi gruppi di ospiti, a meno che siano separati da dispositivi strutturali (pannelli di plexiglas);
 - occorre provvedere alla raccolta dei dati degli ospiti, registrando – per almeno una persona al tavolo – in particolare:
 - cognome e nome,
 - domicilio,
 - numero di telefono,
 - ora di arrivo e di partenza.

La registrazione dei dati può essere tralasciata in caso di consumazione veloce, con permanenza nella struttura inferiore ai 15 minuti.
3. Per il personale addetto al servizio nelle strutture della ristorazione è obbligatoria la mascherina chirurgica o una mascherina in tessuto certificata, in buono stato e indossata in maniera da coprire bocca e naso. Visiere e dispositivi analoghi non possono sostituire la mascherina.
4. Il gerente e/o responsabile deve garantire con misure adeguate la correttezza dei dati di contatto rilevati. I dati sugli avventori devono essere conservati in forma elettronica suddivisi giornalmente per un periodo di 14 giorni. È ammesso l'uso di applicazioni per *smartphone* di facile utilizzo.
5. Le strutture della ristorazione devono poter trasmettere al Medico cantonale a prima richiesta l'elenco degli avventori di un determinato giorno con le indicazioni prescritte entro due ore, tra le 07.00 e le 22.00, sette giorni su sette.

5529

6. Per il personale che lavora nelle strutture della ristorazione deve essere tenuto un piano di lavoro che indichi l'ora di arrivo e di partenza dal locale.
7. In aggiunta ai contesti in cui è obbligatorio per disposizioni federali, l'uso della mascherina facciale è altresì prescritto:
 - negli spazi esterni accessibili al pubblico laddove non è possibile mantenere il distanziamento;
 - nel perimetro in cui si svolgono manifestazioni all'aperto e nell'area di mercati.Anche in questi contesti si applicano le eccezioni personali e legate alle tipologie di attività valide sul piano federale.
8. L'uso della mascherina rimane per il resto fortemente raccomandato in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento fisico, compresi i veicoli privati su cui viaggiano persone non appartenenti ad una medesima economia domestica.
9. I piani di protezione delle strutture accessibili liberamente al pubblico e delle manifestazioni devono prevedere misure di limitazione dell'accesso in modo da poter sempre rispettare il distanziamento.

Alle persone particolarmente a rischio per età o patologie pregresse è vivamente raccomandato di limitare la frequentazione di queste strutture e manifestazioni con elevata concentrazione di persone.
10. Le manifestazioni pubbliche o private con presenza cumulativamente superiore ai 300 partecipanti devono essere preventivamente autorizzate dal Comune in cui si tiene l'evento e poi approvate dal "Gruppo di lavoro grandi eventi" incaricato dal Consiglio di Stato.

Per gli eventi con presenza inferiore a 300 persone valgono le misure previste a livello federale e/o cantonale (vedi punto 2.) e le norme previste nei singoli piani di protezione settoriali. Di conseguenza anche per queste manifestazioni, in caso di offerta di ristorazione, è ammessa unicamente la consumazione seduti al tavolo, provvedendo inoltre alla raccolta dei dati dei partecipanti.

Durante e a margine di questi eventi, se sono possibili contatti tra i partecipanti, devono essere rispettate le distanze o deve sempre essere indossata la mascherina facciale. Il gestore o l'organizzatore è tenuto a vigilare.
11. Le manifestazioni private che non si svolgono in strutture accessibili al pubblico con presenza cumulativamente superiore alle 15 persone sono vietate.
12. Le attività sportive amatoriali che implicano contatti fisici tra i partecipanti sono vietate. Fanno eccezione le attività sportive di allenamento (non competizioni con altre squadre) dei bambini e dei ragazzi in età di scuola dell'obbligo così come l'educazione fisica scolastica.
13. Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo l'Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale di viaggiatori deve annunciarsi entro due giorni dalla sua entrata, ai sensi dell'art. 5, compilando l'apposito formulario (reperibile al sito <https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/viaggiatori/>) oppure

annunciandosi alla *hotline* cantonale COVID-19 (tel.: 0800 144 144; e-mail: hotline@fctsa.ch).


14. Le violazioni delle disposizioni della presente risoluzione sono perseguibili penalmente secondo l'art. 83 LEp.
Possono inoltre essere adottati gli opportuni provvedimenti amministrativi, compresa la chiusura di singole strutture secondo l'art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.
15. La presente risoluzione entra in vigore il 28 ottobre 2020 alle ore 00:00 (ad eccezione del punto 7. che entra in vigore il 27 ottobre 2020 alle ore 00:00), ha effetto fino al 30 novembre 2020 e annulla e sostituisce la risoluzione n. 5355 del 19 ottobre 2020.
16. Le misure adottate sono pubblicate sul Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.
17. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).
18. Comunicazione:
 - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
 - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
 - Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
 - Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
 - Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Norman Gobbi

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri